



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
VI DIREZIONE “AMBIENTE”

Servizio Tutela aria e acque
Ufficio Catasto emissioni in atmosfera e controlli

OGGETTO: Linee guida da seguire in relazione al rilascio del parere igienico-sanitario ed urbanistico utile alla procedura di Autorizzazione in Via Generale (A.V.G.)

Ai S.U.A.P. dei Comuni
della Città Metropolitana di Messina
LORO SEDI

Questa Direzione, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., adotta con proprie Determinazioni Dirigenziali (*vedi sito istituzionale: servizi→informazioni ambientali→tutela aria*), per alcune tipologie di impianti e di attività, le autorizzazioni cosiddette “in via generale” (A.V.G.), nelle quali sono stabiliti gli adempimenti e le prescrizioni per una corretta gestione dell'impianto, i valori limite di emissione e relativi metodi di campionamento e di analisi, nonché la periodicità di eventuali controlli agli impianti.

L'accoglimento o meno dell'istanza di adesione presentata dalla Ditta è legata alla completezza della stessa istanza, che deve pervenire a questo Ente (*autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera – giusto art. 3 D.A. n. 175/GAB del 09.08.2007*), tramite l'Ufficio S.U.A.P. del Comune territorialmente competente, corredata di tutti gli allegati in essa indicati. Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza all'Ufficio S.U.A.P., salvo diniego motivato da parte dell'Autorità Competente.

Un requisito essenziale e vincolante è rappresentato dal parere che l'Ufficio Tecnico comunale preposto deve esprimere in accordo a quanto chiarito all'art. 3 del D.A. n. 597/GAB del 16.12.2015 rilasciato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana (che ad ogni buon fine si allega alla presente), dove si riporta che lo stesso deve “...esprimersi in modo esplicito ed esauritivo ai sensi del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 216 del R.D. 27.7.1934 n. 1265”.

Date le criticità sollevate da alcuni Comuni, dovute, per la maggior parte dei casi, alla mancanza della necessaria documentazione per poter esprimere il suddetto parere, con la presente Circolare si

intende dare una “linea-guida” per cercare la soluzione ottimale al fine di evitare l’*impasse* e concludere il procedimento entro il termine previsto dalla normativa di settore (45 giorni).

Si significa pertanto che il S.U.A.P. territorialmente competente, ricevuta l’istanza di adesione all’A.V.G. da parte della Ditta, in cui viene allegata la richiesta del parere, dovrà inoltrarla completa di allegati, così come pervenuta, oltre che a questa Direzione anche all’Ufficio Tecnico comunale competente. Quest’ultimo dovrà esprimersi sulla base dei documenti ricevuti o, se ritiene che gli atti in suo possesso non siano sufficienti, potrà richiederne integrazione ed esprimersi successivamente, una volta esaminata la documentazione prodotta dalla Ditta. L’Ufficio Tecnico, rilasciato il parere, favorevole (con o senza prescrizioni) o meno, dovrà trasmetterlo, entro trenta giorni, a questa Direzione tramite l’Ufficio S.U.A.P.

Per quanto sopra si invita lo Sportello Unico a trasmettere la presente Circolare a ciascun ufficio comunale preposto al rilascio del parere in oggetto, affinché venga informato di questa procedura.

Si rammenta agli Uffici in indirizzo che, ricevuta la relativa “Presenza d’atto di adesione” trasmessa da questa Autorità Competente, dovranno, a conclusione dell’iter procedurale, notificarla alla Ditta e agli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento, informando questa Direzione, al fine di poter determinare inequivocabilmente la data di scadenza dell’autorizzazione, assunto che tale termine è fissato in quindici anni dalla data dell’avvenuta notifica.

Sicuri di una fattiva collaborazione, si confida in una puntuale e rigorosa osservanza della presente, porgendo cordiali saluti.

Allegato: D.A. n. 597/GAB del 16.12.2015

Il Responsabile dell’Ufficio
Sig. Salvatore Bombaci

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

Il Dirigente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

D.A. n. 537/6A3

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;

Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;

Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 1/2000 ed in particolare l'art.2 - *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità* - che, tra l'altro, alla lett.a) attribuisce al Presidente della Regione e agli Assessori le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;

Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88"

Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n.549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico"

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. che, con la Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, ed in particolare:

a) l'Art.268 (definizioni) che, al comma 1, definisce:

alla lett.a) "inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente";

alla lett.b) "emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente";

alla lett.c) "emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti";

alla lett.d) "emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto";

alla lett.e) "emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela";

Alla lett.h) "stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio,

dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”;

alla lett. aa) “migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attività;
 - 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
 - 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;
- b) l'Art.269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) ove, tra l'altro si prescrive che nel corso dell' istruttoria, l'Autorità competente proceda ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;
- c) l'Art.270 (Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni), che dispone:
- al comma 1: *“In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.”;*
- al comma 2: *“In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2) ”;*
- al comma 5: *“In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.”;*
- d) l'Art.271 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività), che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi:
- al comma 2, stabilisce che spetta allo Stato, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, individuare, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006;
 - al comma 5, prescrive che per gli impianti e le attività degli stabilimenti, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.

Considerato che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili trova fondamento nella reale, e comprovata necessità di garantire il più basso fattore emissivo con la finalità di evitare l'introduzione nell'atmosfera di sostanze con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente, e ciò anche nel caso di presenza di sostanze che, pur non essendo classificate come pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE, sono immesse in atmosfera da parte di "lavorazioni insalubri" come definite all'art.216 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", che laddove insistano su zone abitate, esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato;

Considerato che per come sopra definite le migliori tecniche disponibili sono quelle che garantiscono la più elevata protezione dell'ambiente assicurando allo stesso tempo il reale svolgimento dell'attività nell'ambito del pertinente comparto industriale e che quindi sono condizione oltre che necessaria anche sufficiente ad assicurare le condizioni più rigorose previste dalla norma per contemperare le esigenze ambientali con quelle di economicità dell'impresa;

Considerato che la natura stessa di limite comporta che esso sia un valore distante dai valori emissivi in ordinarie condizioni di esercizio, tale che il superamento del limite stesso giustifichi un'azione repressiva anche di natura penale e che pertanto, le previsioni di emissione, nel rispetto della normativa vigente, devono essere conformate ad una corretta e obiettiva valutazione sullo stato dell'arte nel comparto produttivo in esame e la stima preventiva delle emissioni fornisce elementi oggettivi di valutazione atti a dimostrare che il funzionamento a regime degli impianti consente, con congrui margini di sicurezza, il rispetto dei limiti prescritti, i cui valori sono univocamente determinati all'Allegato I degli Allegati alla Parte V del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visti gli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e ss.mm.ii.;

Visto Il D.M. 5 settembre 1994 - Ministero della Sanità - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010, n. 128 con il quale si modifica e si integra il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il comma 1, che recita testualmente: "[...]L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazione";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.59 del 13 marzo 2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3;*

Visto altresì il proprio Decreto 24 settembre 2008 di Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

Vista la sentenza N. 04687/2013 del Consiglio di Stato, con cui si afferma che:

"in base agli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS. (non modificati, ma ribaditi dall'art. 32 del D.P.R. 616/1977 e dall'art. 32, comma 3, della legge 833/1978), spetta al sindaco, all'uopo ausiliato dall'unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", e l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale e può estrinsecarsi con

l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva. L'autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni "moleste": pertanto a seguito dell'avvenuta constatazione dell'assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell'attività (cfr. Cons. Stato, V, 15 febbraio 2001, n. 766); inoltre, è stato ritenuto legittimo il provvedimento sindacale volto a sollecitare (sulla base del parametro della "normale tollerabilità" delle emissioni, ex art. 844 c.c., e con riferimento alle funzioni attribuite dall'art. 13 del d.lgs. 267/2000) l'elaborazione di misure tecniche idonee a far cessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva (cfr. Cons. Stato, V, 14 settembre 2010, n. 6693); ciò, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (cfr. Cons. Stato, V, 19 aprile 2005, n. 1794).";

Vista la Sentenza del TAR Veneto, Sez. III, n. 573, del 5 maggio 2014, ove, con riferimento alla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico, si afferma che:

"Anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente», che di compromissione degli «altri usi legittimi dell'ambiente», ed in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico (infatti per l'art. 269, comma 2, lett. a, del D.lgs. 152/2006, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili";

Considerato che i limiti alle emissioni in atmosfera introdotti dalla Parte V Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare con la Parte II dell'Allegato I, sono calibrati sul profilo tossicologico delle sostanze individuate e non tengono in alcun conto le caratteristiche odorigene delle stesse, caratterizzate da una soglia olfattiva di svariati ordini di grandezza inferiore a detti limiti, e ciò, riguarda molte sostanze organiche volatili, quali ammine, indoli, piridine, alcoli, eteri, esteri, aldeidi, chetoni, acidi, fenoli, furani, idrocarburi, spesso di limitata rilevanza dal punto di vista tossicologico ma molto attive sotto il profilo della cosiddetta "molestia olfattiva";

Considerato che, giusto il comma 5 dell'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fatto carico al gestore dell'industria o manifattura provare che l'esercizio di una lavorazione insalubre di Prima classe, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocumento alla salute del vicinato;

Considerato che la valutazione condotta in sede di rilascio dell'autorizzazione può non essere esaustiva, nonostante l'applicazione delle migliori tecniche, e che pertanto, laddove l'uso delle migliori tecniche disponibili non sia sufficiente a impedire il manifestarsi degli inconvenienti di natura igienico-sanitaria resta comunque intestata al Sindaco l'obbligo di intervenire a norma degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS., previa adeguata istruttoria da parte dell'Autorità sanitaria;

Ritenuto di dovere procedere all'adozione di un opportuno atto di indirizzo che chiarisca e delimiti i contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte V del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., anche in relazione alle competenze che si intestano al Sindaco ed all'Autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli artt.216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e ss.mm.ii., ed all'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;



Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Visto il rapporto istruttorio dell'Ufficio F.V. n. 1/ASS del 28/07/2015;

Tutto quanto visto, considerato e ritenuto;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto detta procedure che il Dipartimento Ambiente dell'Assessorato regionale al territorio e ambiente o i soggetti delegati per legge sono tenuti ad applicare ai fini del rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 della Parte V del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sia per nuovi stabilimenti, che per modifiche sostanziali degli stessi nonché nel caso del rinnovo o dell'aggiornamento dell'autorizzazione.

Dette procedure si applicano a tutti gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento del titolo abilitativo previsto all'art.3, comma 1, lett.c), del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59, o che, sempre per lo stesso titolo abilitativo, ricadano nell'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art.10 dello stesso D.P.R.

Art. 2

Obbligo di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili

Salvo i casi previsti dall'art.271 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii., i limiti minimi di emissione per le sostanze normate dall'Allegato I alla Parte V dello stesso decreto sono inderogabili; essi costituiscono, insieme alla valutazione del rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, il necessario criterio di discriminare sulla base del quale si attivano i poteri di ordinanza e le sanzioni penali previsti rispettivamente dagli articoli 278 e 279 dello stesso decreto.

Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera individuate all'art.1 dovranno prevedere l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, come definite al comma 1,lett. aa), dell'articolo 268 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

L'applicazione delle migliori tecniche disponibili è obbligatoria anche per il contenimento di emissioni odorigene, ove il Comune o l'autorità sanitaria evidenzia, con le modalità individuate al successivo art.3, la presenza di circostanze atte a giustificare un concreto disturbo della popolazione.

Art. 3

Contenuto del Parere del Comune

Nel contesto della Conferenza di servizi o dell'autonomo procedimento previsti dal 3° comma dell'art.269, o della Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica Ambientale prevista all'Art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, spetta al Comune esprimersi in modo esplicito ed esaustivo:

- a) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e ss.mm.ii.;
- b) ai sensi dell'art.216 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.

In particolare, il parere Sindacale:

- 1) riferisce sullo stato dello stabilimento in relazione a:
 - a) regolarità edilizia ed urbanistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e ss.mm.ii.;
 - b) classificazione di cui all'art. 216 del "Testo unico delle leggi sanitarie" approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265";
- 2) laddove per le attività svolte e/o per la produzione o l'impiego o la detenzione di sostanze e/o materiali, lo stabilimento sia classificato tra le industrie insalubri di prima classe, riferisce inoltre:
 - a) sugli elementi di valutazione forniti dal Gestore atti a dimostrare che l'esercizio dello stesso, per

- l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocimento alla salute del vicinato;
- b) sulle verifiche, effettuate di concerto con l'Autorità sanitaria, che abbiano consentito l'allocazione dello stesso nell'abitato;
- 3) riferisce sugli elementi oggettivi di valutazione acquisiti in ordine alla compatibilità dello stabilimento con gli altri usi legittimi dell'ambiente e sulla presenza di molestie alla popolazione derivanti dalla presenza di vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti" ascrivibili allo stabilimento stesso. In particolare, dovrà essere relazionato sulla manifestazione, nel tempo di lamentele e/o esposti da parte della popolazione, sulle valutazioni condotte al riguardo da parte del Comune, coadiuvato dall'Autorità sanitaria, nonché sulle iniziative intraprese idonee a far cessare le esalazioni insalubri provenienti dalla attività produttiva;
- 4) Propone, qualora ne ravvisi la necessità, l'eventuale adozione di interventi volti al contenimento delle emissioni insalubri secondo le migliori tecnologie disponibili.

Art.4

Adeguamento del progetto

Nel caso in cui l'istruttoria del Comune di cui al precedente Art.3 si concluda con la proposta di cui al punto 4) dello stesso Art.3, l'Autorità competente invita il Gestore dello stabilimento a integrare il progetto con gli interventi volti al contenimento delle emissioni insalubri secondo le migliori tecnologie disponibili, assegnando un termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, prorogabili a 90 a seguito di motivata istanza.

Decorsi i predetti termini, l'Autorità competente procede, previa verifica del rispetto dei contenuti tecnici richiesti, all'approvazione del progetto.

La mancata presentazione del progetto di adeguamento secondo le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo, comporta il diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Art. 5

Attività specifica di ARPA Sicilia

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPA Sicilia), qualora dalle notizie riferite dal Comune ai sensi dell'art.3 se ne evidenzia la necessità, provvederà, anche nel contesto dei controlli di competenza del gestore prescritti nell'autorizzazione ai sensi dell'art.269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., ad identificare le sostanze caratteristiche e correlabili al ciclo produttivo suscettibili di determinare molestie olfattive e a misurarne le concentrazioni emissive nelle condizioni di esercizio più gravose, e ad acquisire, sui luoghi in cui si possa manifestare il disturbo, campioni di aria ambiente sui quali ricercare le sostanze presenti nelle emissioni e misurarne la concentrazione.

I risultati delle indagini analitiche condotte andranno comunicati al Comune per le proprie competenze in ordine a quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e ss.mm.ii.

Art. 6

Obbligo di convogliamento delle emissioni diffuse

Fatte salve le competenze del Sindaco e dell'Autorità sanitaria previste all'art.217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'Art.270, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è fatto divieto di depositare all'aperto, in aree che possano determinare gli effetti previsti al comma 1 dell'art.216 sostanze e/o materiali sfusi ricompresi tra quelli elencati nella Parte I del D.M. 5 settembre 1994 - Ministero della Sanità - che possano produrre gli effetti individuati al 1° comma dell'art.216 dello stesso regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'adeguamento alle disposizioni del comma precedente è realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3. Detto limite temporale è ridotto ad un anno nel caso in cui dalle determinazioni del Comune manifestate ai sensi dell'art.3 del presente provvedimento, risulti conclamata l'esigenza di intervenire in tempi più ristretti.

Art. 7



Competenze del Comune e dell'Autorità sanitaria

In considerazione che per le sostanze odorigene i valori di concentrazione in cui le stesse possono produrre effetti indesiderati sono estremamente bassi ed in alcuni casi al di sotto dei valori tecnicamente raggiungibili con le migliori tecniche disponibili, sono fatti salvi i poteri attribuiti al Sindaco e all'Autorità sanitaria dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e ss.mm.ii. per l'adozione di provvedimenti atti ad evitare la continuazione di tali effetti.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica devono tenere conto della possibile presenza sul territorio comunale di insediamenti produttivi rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'art.216 regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e ss.mm.ii.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet di questo Assessorato nonché notificato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Palermo **16 DIC. 2015**

Visto:

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Maurizio D'Urto)

L'ASSESSORE

(Dott. Maurizio Cucco)



Dott. Gaetano Capilli